

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 15.02.2007

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ SOPRAVVENUTA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIERE GIORDANI MAURIZIO, EX ARTICOLO 21, COMMA 1, LETTERA D) DEL TESTO COORDINATO DELLE LEGGI REGIONALI SULLA COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI APPROVATO CON D.P.G.R. 1° FEBBRAIO 2005 N. 1/L (RICORSO AL T.R.G.A. DI TRENTO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 02-04.10.2006): CONTESTAZIONE AL CONSIGLIERE INTERESSATO.

Il Sindaco, relatore, comunica:

Con deliberazione n. 38 di data 02-04.10.2006, esecutiva a termini di legge, il Consiglio comunale ha autorizzato il rilascio alla società Paganella 2001 S.p.a. di Andalo di concessione edilizia in deroga per il progetto di "Approvvigionamento idrico per impianti di innevamento programmato delle piste da sci, Monte Paganella tratto Lago di Molveno – loc. Pian Dosson C.C. Molveno e C.C. Andalo".

Avverso tale deliberazione i signori Sartori Andrea, Giordani Maurizio, Fabio Mori, Luca Donini, Paolo Donini, Meneghini Felice e Fernanda Sartori hanno presentato ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, notificato al Comune di Molveno mediante lettera raccomandata del servizio postale, acquisita agli atti del Comune in data 4 dicembre 2006 sub prot. n. 4064/06.

Dei sette ricorrenti, sei sono albergatori del Comune di Molveno, titolari di aziende alberghiere affacciate o prossime alle rive del Lago di Molveno, ed uno (signora Fernanda Sartori) è comproprietaria delle particella fondiaria su cui dovrebbero essere realizzate le opere previste dal progetto oggetto della deliberazione consiliare n. 38 di data 02-04.10.2006, impugnata avanti al T.R.G.A. di Trento.

Uno degli albergatori ricorrenti ricopre la carica di consigliere comunale e, in relazione a tale circostanza, si mette in evidenza che il "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L sancisce, all'articolo 21, 1° comma, lettera d), l'incompatibilità tra la carica di Consigliere e "colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il Comune".

Il quarto comma dello stesso articolo 21 prevede che l'ipotesi di incompatibilità in precedenza richiamata non si applichi agli amministratori per fatti connessi con l'esercizio del mandato, mentre il comma 2 del successivo articolo 23 del medesimo "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" stabilisce che le cause di incompatibilità sopravvenute importano la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

La formale presentazione e notificazione del ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha determinato l'insorgere di una effettiva contrapposizione tra le parti in causa, rappresentate, nella fattispecie, dai signori Sartori Andrea, Giordani Maurizio, Fabio Mori, Luca Donini, Paolo Donini, Meneghini Felice e Fernanda Sartori e dal Comune di Molveno, quali naturali destinatarie degli effetti del giudizio promosso dai ricorrenti.

La sussistenza dell'effettiva e formale pendenza della lite, quale presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione della procedura in oggetto nei confronti del consigliere comunale, si verifica sia quando il contenzioso viene proposto davanti al giudice amministrativo (come nel caso di specie) o civile, sia quando lo stesso risulti pendente in sede amministrativa.

Ai fini dell'applicabilità, nella fattispecie, dell'esimente di cui al comma 4 dell'articolo 21 del D.P.G.R. 1.02.2005 n. 1/L, deve essere messo in rilievo che una delle condizioni di ammissibilità, ai fini della valida proposizione di un ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A., è la "personalità" dell'interesse che si intende fare valere, di tal ché, in via di principio, i consiglieri comunali, in quanto tali, non appaiono legittimati ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza, mentre un ricorso di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via

diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica.

Nel caso di specie, la circostanza che la posizione del signor Giordani Maurizio venga fatta valere in giudizio in maniera del tutto indistinta rispetto a quella degli altri ricorrenti, portatori tutti di istanze di interesse personale e privato, mette immediatamente in evidenza che il ricorso attivato dallo stesso consigliere Giordani Maurizio non è correlato in alcun modo ai suoi compiti istituzionali, con conseguente inapplicabilità nei suoi confronti dell'esimente di cui al precitato comma 4, dell'articolo 21 del D.P.G.R. 1.02.2005 n. 1/L.

In presenza di una causa di incompatibilità sopravvenuta, l' articolo 24 del più volte citato D.P.G.R. 1.02.2005 n. 1/L, prevede l'adozione da parte del Consiglio comunale di un primo atto con il quale viene contestata, ai Consiglieri interessati, la condizione ostativa; l'interessato, entro i dieci giorni successivi la notifica del provvedimento stesso, ha facoltà di formulare osservazioni o di rimuovere la causa stessa dell'incompatibilità.

Alla luce delle argomentazioni in precedenza esposte, si propone l'adozione, nei confronti del consigliere Giordani Maurizio, del formale provvedimento di contestazione della causa di incompatibilità sopravvenuta ex articolo 21, comma 1, lettera d, del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L.

Tutto ciò premesso:

II CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Visto il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento presentato dal signor Giordani Maurizio, consigliere comunale, ed altri e notificato al Comune di Molveno mediante lettera raccomandata del servizio postale, acquisita agli atti del Comune in data 4 dicembre 2006 sub prot. n. 4064/06, deliberazione del Consiglio comunale di Molveno n. 38 di data 02-04.10.2006 avente ad oggetto: "Autorizzazione ai sensi dell'articolo 104 della L.P. n. 22/91 e ss.mm. relativa all'istanza di deroga urbanistica presentata dalla società Paganella 2001 S.p.a. con sede in Andalo per il progetto di "Approvvigionamento idrico per impianti di innevamento programmato delle piste da sci, Monte Paganella tratto Lago di Molveno- loc. Pian del Dosson CC. Molveno e CC. Andalo".

Visto il "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L ed in particolare gli articoli 21, 23 e 24.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa;

- ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n.3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile, con attestazione di copertura finanziaria;

Sentito l'intervento del consigliere Donini Maurizio che, dopo aver ribadito le osservazioni presentate sull'argomento oggetto della precedente deliberazione (contestazione di incompatibilità nei confronti dei consiglieri Giordani Maurizio, Franchi Ruggero, Donini Alberto e Campestrini Clara), mette in evidenza anche un possibile rilievo di incostituzionalità della normativa in materia di ineleggibilità/incompatibilità ove non venisse interpretata in maniera estensiva l'esimente "per fatto connesso con il mandato".

Udito l'intervento del Sindaco che, nel riconfermare quanto già espresso sull'argomento oggetto della precedente deliberazione, rileva che, nel caso di specie, il consigliere può tranquillamente rimuovere la situazione di incompatibilità decidendo di rinunciare al ricorso che, essendo sottoscritto da altre 6 persone, proseguirebbe il suo "iter" senza pregiudicare in alcun modo le possibilità di accoglimento da parte del T.R.G.A.

Preso atto del risultato della discussione.

Con n. 10 voti favorevoli n. 0 voti contrari n. 4 astensioni, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di contestare formalmente, per le motivazioni in premessa esposte, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L, la sopravvenuta incompatibilità nei confronti del consigliere comunale, signor Giordani Maurizio.
2. Di inviare copia della presente deliberazione al precitato Consigliere comunale, assegnando al medesimo il termine di dieci giorni, decorrenti dalla data di notifica, per formulare eventuali osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità;
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono impegni diretti di spesa.
4. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L.
5. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. B) della L. 1034/1971, entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dal termine di scadenza del periodo di pubblicazione, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.